



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it – www.lnd.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 DEL 26 AGOSTO 2010

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA

Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. organizza la Coppa Calabria 2010/2011 alla quale partecipano le società in organico per come deliberato con C.U. n° 2, nonché le società, non aventi diritto, che ne hanno fatto apposita richiesta, per come di seguito specificato:

Matr.	Società	Campo Gioco	Cod. Campo
1.	914815 S.S. AIELLO CALABRO	Campo Comunale AIELLO CALABRO	180
2.	610572 F.C. ALBIDONA A.S.D.	Campo Comunale ALBIDONA	183
3.	71539 G.S. ANTONIMINA	Campo Comunale ANTONIMINA	369
4.	610551 A.C. ARSENAL TREBISACCE	Campo Comunale "G. Amerise" TREBISACCE	314
5.	921046 A.S.D. AUDACE ROSSANESE	Campo Comunale "S. Rizzo" ROSSANO SCALO	407
6.	912997 A.S.D. BENESTARNATILESE	Campo Comunale BENESTARE	134
7.	915070 G.S. BIANCO A.S.D.	Campo Comunale BIANCO	135
8.	918068 A.C. CAULONIA 2006	Campo Comunale CAULONIA	59
9.	918807 POL. CESSANITI DILETTANTISTICA	Campo Comunale CESSANITI	207
10.	73165 C.S. COMPRESORIO LAZZARO	Campo Comunale "P. Nocera" LAZZARO/MOTTA S. GIOVANNI	76
11.	916511 A.S.D. CREMISSA	Campo Comunale CIRO MARINA	18
12.	914702 A.S.D. FILOGASO	Campo Comunale FILOGASO	440
13.	610577 A.S.D. GRIMALDI	Campo Comunale "P. Rose" GRIMALDI	110
14.	75353 POL. MIRTO CROSIA	Campo Comunale MIRTO CROSIA	99
15.	916798 U.S.D. MONASTERACE	Campo Comunale MONASTERACE	64
16.	914898 S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI	Campo Comunale SAN CALOGERO/CALIMERA	406
17.	914906 A.C. NUOVA DELIESE	Campo Comunale DELIANUOVA	32
18.	932219 A.S.D. NUOVA MILETO	Campo Comunale MILETO	175
19.	914751 A.S. PAGLIARELLE CALCIO	Campo Comunale PETILIA POLICASTRO/PAGLIARELLE	483
20.	75488 U.S.D. PETRIZZI	Campo Comunale "S. Antonio" PETRIZZI	331
21.	913323 A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003	Campo Comunale PIETRAFITTA	262
22.	610531 S.S.D. POLISTENA	Campo Comunale POLISTENA	452
23.	917937 U.S.D. PRO CATANZARO 1967	Campo Comunale "Curto" CATANZARO LIDO	17
24.	45810 A.S.D. RAFFAELE NICASTRO	Campo Comunale "Provenzano" LAMEZIA TERME/CAPIZZAGLIE	86
25.	913817 U.S.D. REAL CATANZARO 1969	Campo Comunale "Federale" CATANZARO SALA	159
26.	610196 S.S. ROGGIANO	Campo Comunale ROGGIANO GRAVINA	54
27.	610553 F.C. S. CRISTINA	Campo Comunale S. CRISTINA D'ASPROMONTE	169
28.	73132 S.S. SAN MAURO MARCHESATO	Campo Comunale SAN MAURO MARCHESATO	374
29.	610277 A.S. SAN ROBERTO	Campo Comunale FIUMARA	225
30.	921745 U.S. SANT ANNA	Campo "R. Leone" ISOLA CAPO RIZZUTO/S.ANNA	494
31.	73120 A.C. SERRESE	Campo Comunale SERRA SAN BRUNO	67
32.	610347 U.S.D. TALAO SCALEA	Campo Comunale "D. Longobucco" SCALEA	25

CALENDARIO GARE

ANDATA - domenica 5 settembre 2010 - ore 16.30

1° Accoppiamento	ALBIDONA ASD	ARSENAL TREBISACCE	
2° Accoppiamento	MIRTO CROSIA	AUDACE ROSSANESE	
3° Accoppiamento	ROGGIANO	TALAO SCALEA	
4° Accoppiamento	PIETRAFITTA CALCIO 2003	GRIMALDI	
5° Accoppiamento	SANT ANNA	CREMISSA	
6° Accoppiamento	PAGLIARELLE CALCIO	SAN MAURO MARCHESATO	
7° Accoppiamento	AIELLO CALABRO	RAFFAELE NICASTRO	
8° Accoppiamento	REAL CATANZARO 1969	PRO CATANZARO 1967	(sabato 04.09.2010 – ore 16.30)
9° Accoppiamento	SERRESE	PETRIZZI	
10° Accoppiamento	MONASTERACE	CAULONIA 2006	
11° Accoppiamento	CESSANITI DILETTANTISTICA	NUOVA CALCIO LIMBADI	
12° Accoppiamento	NUOVA MILETO	FILOGASO	
13° Accoppiamento	POLISTENA	ANTONIMINA	
14° Accoppiamento	BENESTARNATILESE	BIANCO ASD	(sabato 04.09.2010 – ore 16.30)
15° Accoppiamento	S. CRISTINA	NUOVA DELIESE	(sabato 04.09.2010 – ore 16.30)
16° Accoppiamento	SAN ROBERTO	COMPRESORIO LAZZARO	

RITORNO - domenica 12 settembre 2010 - ore 16.00

1° Accoppiamento	ARSENAL TREBISACCE	ALBIDONA ASD	
2° Accoppiamento	AUDACE ROSSANESE	MIRTO CROSIA	
3° Accoppiamento	TALAO SCALEA	ROGGIANO	
4° Accoppiamento	GRIMALDI	PIETRAFITTA CALCIO 2003	
5° Accoppiamento	CREMISSA	SANT ANNA	
6° Accoppiamento	SAN MAURO MARCHESATO	PAGLIARELLE CALCIO	
7° Accoppiamento	RAFFAELE NICASTRO	AIELLO CALABRO	
8° Accoppiamento	PRO CATANZARO 1967	REAL CATANZARO 1969	(sabato 11.09.2010 – ore 16.00)
9° Accoppiamento	PETRIZZI	SERRESE	
10° Accoppiamento	CAULONIA 2006	MONASTERACE	
11° Accoppiamento	NUOVA CALCIO LIMBADI	CESSANITI DILETTANTISTICA	
12° Accoppiamento	FILOGASO	NUOVA MILETO	
13° Accoppiamento	ANTONIMINA	POLISTENA	
14° Accoppiamento	BIANCO ASD	BENESTARNATILESE	
15° Accoppiamento	NUOVA DELIESE	S. CRISTINA	
16° Accoppiamento	COMPRESORIO LAZZARO	SAN ROBERTO	

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Le 32 squadre ammesse vengono suddivise in 16 accoppiamenti ad eliminazione diretta.

Per le gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.

Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

MODALITA' TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Le vincenti dei 16 gironi si incontreranno tra loro con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) seguendo l'ordine degli accoppiamenti di cui all'allegato riquadro.

Nei turni successivi al primo, per il quale è stato diramato apposito calendario, fermi restando gli accoppiamenti del riquadro, giocano in casa le squadre che hanno disputato la prima gara del precedente turno in trasferta.

Nel caso in cui entrambe le società abbiano giocato in trasferta, il Comitato provvederà a designare la squadra di casa mediante sorteggio.

L'operazione di sorteggio verrà effettuata anche nel caso in cui le due squadre interessate abbiano giocato la prima gara del precedente turno in casa.

FINALE

L'incontro di finale verrà disputato con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all' art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE

Alle gare di Coppa Calabria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società. Si precisa peraltro che la normativa relativa ai “**limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**” vigente per il Campionato di Prima Categoria vale anche per la Coppa Calabria.

Durante le gare di Coppa Calabria è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. , nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, e nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di €. 250,00.

Se la rinuncia si verifica in una gara in trasferta, oltre all'ammenda di cui sopra, alla società rinunciataria **verrà addebitato l'importo di €. 150,00** e, contestualmente, tale importo verrà accreditato sul conto della società ospitante, a titolo di indennizzo per mancato incasso.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 52/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita il punto 11.1 dell' art. 19 del C.G.S.:

1. Le sanzioni di cui al comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida -, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, dell'art 19 del C.G.S., inflitte dagli organi competenti in relazione a gare di Coppa Regione si scontano nella stessa competizione.
2. Per le gare di Coppa Regione i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
3. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Regione, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Regione.
4. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 22 comma 8 del C.G.S.

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

RIQUADRO COPPA CALABRIA 2010/2011

(allegato al Comunicato Ufficiale n. 14 del 26.8.2010)



1° turno eliminatorio	2° turno eliminatorio	3° turno eliminatorio	4° turno eliminatorio	Finale
And. 05.09.10 – ore 16.30	And. 06.10.10 – ore 15.30	And. 03.11.11 – ore 14.30	And. 02.03.11 – ore 15.00	Mercoledì 13.4.2011 – ore 16.00
Rit. 12.09.10 – ore 16.00	Rit. 20.10.10 – ore 15.00	Rit. 24.11.11 – ore 14.30	Rit. 23.03.11 – ore 15.00	

N.B.: Le date e gli orari potrebbero subire variazioni nel corso della stagione sportiva

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D, relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete